

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI RACCOLTA  
DEI RIFIUTI URBANI  
E SPECIALI ASSIMILATI**

## **TITOLO I            DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag.	6
ART. 2	FINALITA' DEL REGOLAMENTO	pag.	6
ART. 3	FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO	pag.	6
ART. 4	ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO	pag.	7
ART. 5	DEFINIZIONI	pag.	7
ART. 6	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag.	8
ART. 7	RIFIUTI URBANI	pag.	8
ART. 8	RIFIUTI SPECIALI	pag.	8
ART. 9	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	pag.	8
ART. 10	RIFIUTI PERICOLOSI	pag.	9
ART. 11	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	pag.	9
ART. 12	ESCLUSIONI	pag.	9
ART. 13	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	pag.	10
ART. 14	DIVIETO DI ABBANDONO	pag.	10

## **TITOLO II            ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E DEGLI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO**

ART. 16	AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	pag.	12
ART. 17	PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO	pag.	12
ART. 18	COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	pag.	13
ART. 19	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI	pag.	13

## **TITOLO III           MISURE ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI ED A PROMUOVERE IL RECUPERO DEGLI STESSI**

ART. 20	FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE	pag.	15
ART. 21	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	pag.	15
ART. 22	OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	pag.	15
ART. 23	NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI PER IL SERVIZIO ORDINARIO	pag.	16
ART. 24	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	pag.	16
ART. 25	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI	pag.	17

ART. 26 MODALITA' DI CONFERIMENTO BENI DUREVOLI	pag.	17
ART. 27 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI	pag.	17
ART. 38 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI	pag.	18
ART. 29 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag.	18
ART. 30 RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE	pag.	19
ART. 31 RIFIUTI DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI	pag.	20
ART. 32 RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE	pag.	20
ART. 33 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ORIGINE URBANA	pag.	20
<b>TITOLO IV</b>	<b>REGOLAMENTAZIONE</b>	<b>DELL'USO E DELLA</b>
	<b>COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI</b>	
ART. 34 MODALITA' E FREQUENZA DELLE RACCOLTE	pag.	21
ART. 35 DIVIETI D'USO DEI CONTENITORI	pag.	22
ART. 36 NORME RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI	pag.	23
ART. 37 REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	pag.	24
<b>TITOLO V</b>	<b>REGOLAMENTAZIONE DELLE FASI SUCCESSIVE ALLA</b>	<b>RACCOLTA DEI RIFIUTI</b>
ART. 38 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI	pag.	26
ART. 39 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	pag.	26
ART. 40 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	pag.	26
<b>TITOLO VI</b>	<b>NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b>	<b>URBANI ESTERNI</b>
ART. 41 AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	pag.	27
ART. 42 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	pag.	27
ART. 43 SERVIZI VARI DI PULIZIA	pag.	27
ART. 44 CESTINI STRADALI	pag.	28
ART. 45 PULIZIA DELLE AREE COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	pag.	28
ART. 46 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI	pag.	28
ART. 47 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	pag.	28
ART. 48 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	pag.	28

ART. 49 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	pag.	29
ART. 50 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	pag.	29
ART. 51 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag.	29
ART. 52 OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI	pag.	29
ART. 53 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	pag.	29
ART. 54 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	pag.	29
ART. 55 POZZETTI STRADALI	pag.	30
ART. 56 CAROGNE DI ANIMALI	pag.	30
ART. 57 RIFIUTI COSTITUITI DA SIRINGHE ABBANDONATE	pag.	30
ART. 58 RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO	pag.	30
ART. 59 CONDUZIONE DEGLI ANIMALI	pag.	31
ART. 60 CAVE E CANTIERI EDILI	pag.	31
ART. 61 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	pag.	31

## **TITOLO VII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

ART. 62 DEFINIZIONI	pag.	32
ART. 63 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI	pag.	33

## **TITOLO VIII SANZIONI**

ART. 64 COMPETENZA E GIURISDIZIONE	pag.	34
ART. 65 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pag.	34
ART. 66 ABBANDONO DI RIFIUTI	pag.	34
ART. 67 BONIFICA DEI SITI	pag.	34
ART. 68 VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO	pag.	35

## **ALLEGATI**

### **ALLEGATO 1: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

### **ALLEGATO 2: AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**



## **TITOLO I    DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, disciplina i seguenti aspetti:
  - a) la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) l'adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti da esumazione, estumulazione e sanitari;
  - e) l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima del recupero o smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- 2.

### **ARTICOLO 2**

#### **FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani quale attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

### **ARTICOLO 3**

#### **FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ARTICOLO 4**

#### **ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO**

1. In base al D.Lgs. n. 22/1997 e succ., l'organismo competente al controllo sullo smaltimento dei

rifiuti è la Provincia. Rimangono in vigore le competenze della Polizia municipale disposte dalle norme legislative e dai regolamenti vigenti in materia.

## ARTICOLO 5 DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati:
  - la raccolta;
  - il trasporto;
  - il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
  - il controllo di queste operazioni;
  - il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
  
2. In relazione alle attività disciplinate dal seguente regolamento, l'art. 6 decreto legislativo n. 22/1997 riporta le seguenti definizioni:
  - **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e succ., di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  - **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  - **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
  - **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
  - **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
  - **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
  - **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
  - **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto delle apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
  - **frazione secca del rifiuto**: la parte dei rifiuti e rifiuti da imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc.;
  - **frazione umida del rifiuto**: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;
  - **spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
  - **raccolta a chiamata e/o programmata**: l'insieme delle operazioni di prelievo di specifiche tipologie di rifiuti eseguita periodicamente in luoghi pubblici e privati in cui sostano, per un lasso di tempo determinato, automezzi appositamente attrezzati;
  - **aree comunali di raccolta dei rifiuti urbani**: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata.

## **ARTICOLO 6**

### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente regolamento, come disposto all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti speciali e rifiuti pericolosi.

## **ARTICOLO 7**

### **RIFIUTI URBANI**

1. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 22/1997;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, secondo le modalità indicate all'articolo 31, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

## **ARTICOLO 8**

### **RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti di attività agricole e agro - industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - m) il combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale).

## **ARTICOLO 9**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, punto d), ed 21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti riportati in Allegato A al presente regolamento.



2. Eventuali integrazioni ed aggiornamenti all'elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani riportati nell'Allegato n. 1 al presente regolamento, saranno adottate in occasione dell'emanazione dei criteri di assimilabilità di cui all'articolo 18, comma 2, punto d), e dell'art. 21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997 e succ.
3. I rifiuti costituiti dagli imballaggi terziari di cui all'art. 61 del presente regolamento devono essere consegnati, a cura del produttore, nel centro di raccolta a ciò destinato dal parte del produttore dell'imballo.

## **ARTICOLO 10 RIFIUTI PERICOLOSI**

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui alla decisione 2000/532/CE.

## **ARTICOLO 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO**

1. L'Amministrazione comunale dispone l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti indicati nell'allegato A al presente regolamento. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
2. Le Imprese e gli Enti che per lo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilabili non si avvalgono del servizio pubblico e che provvedono a proprie spese ad effettuare tale operazione, sono ammesse al beneficio della riduzione indicata nel "Regolamento comunale che istituisce la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Per beneficiare di tale riduzione, le imprese e gli Enti sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale una copia della convenzione e/o contratto stipulato con lo smaltitore incaricato.

## **ARTICOLO 12 ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 22/1997 gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
  - a) i rifiuti radioattivi;
  - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
  - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - f) i materiali esplosivi in disuso;
  - g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e

- macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
  - i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
- Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

### **ARTICOLO 13**

#### **ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al ministro della Sanità e al presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1, emesse ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997, indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

### **ARTICOLO 14**

#### **DIVIETO DI ABBANDONO**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 68 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

### **ARTICOLO 15**

#### **TASSA ANNUALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

1. In attesa dell'entrata in vigore del sistema di tariffazione previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E DEGLI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO**

### **ARTICOLO 16**

#### **AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I criteri per la delimitazione dell'area comunale oggetto della raccolta mirano a garantire la massima copertura del territorio.
2. Il servizio è garantito entro tutto il territorio comunale ed in tutti i nuclei abitati.
3. Sono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 500 dai perimetri delle aree sopra indicate e dai punti di conferimento isolati disposti all'esterno dei perimetri stessi di cui all'allegato B.
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
6. E' vietato incendiare i rifiuti.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori a ciò destinati nell'area urbana.
8. Per gli scopi e le finalità del presente regolamento l'Amministrazione comunale individua delle aree attrezzate entro le quali vengono destinati i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti urbani differenziati, organizzate secondo quanto previsto dall'art. 37 del presente regolamento. L'ubicazione delle aree attrezzate è indicata nell'allegato B.
9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

### **ARTICOLO 17**

#### **PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO**

1. L'estensione del perimetro di raccolta è determinato dall'amministrazione comunale e potranno essere apportate eventuali successive varianti unicamente per il miglioramento del servizio.

### **ARTICOLO 18**

#### **COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997 relativo agli ambiti territoriali ottimali (ATO).
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
  - le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 22/1997;
  - le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 22/1997.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
- 6.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

## **ARTICOLO 19**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI**

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come indicato all'articolo 7 e all'articolo 9 comma 1 del presente regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente

predisposti. In caso del conferimento di quantitativi di rifiuti superiori alla capacità dei contenitori installati, il conferimento deve avvenire nei contenitori predisposti nelle aree limitrofe. E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti nei pressi dei contenitori stradali.

- 3.
4. Allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potranno essere definite modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
5. Nei casi in cui il conferimento dei rifiuti, per quantità, peso o volume impedisca o renda difficoltoso l'asporto a mezzo del normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, verrà predisposto un accordo tra l'attività che produce i rifiuti assimilati agli urbani e il Gestore in maniera tale che vengano calibrate le modalità di raccolta in funzione delle quantità e della qualità dei rifiuti da gestire.

## **TITOLO III MISURE ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI ED A PROMUOVERE IL RECUPERO DEGLI STESSI**

### **ARTICOLO 20**

#### **FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE**

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate.  
-
2. Le presenti norme si applicano ai rifiuti individuati dai codici 20 nell'allegato A al D.Lgs. n. 22/1997 e specificamente riguardano:  
- rifiuti urbani pericolosi;  
- residui suscettibili di recupero e riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, ecc.;;  
- oli vegetali, frazioni compostabili saranno raccolti separatamente in contenitori appositi ed affidati a ditte specializzate o Enti autorizzati al trattamenti o recupero degli stessi.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e succ.  
.

### **ARTICOLO 21**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. L'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore del servizio, stabilisce nel presente regolamento le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata e le modalità di sua attuazione per il recupero di materiali ed energia favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche con convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero, riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta di rifiuti urbani.
5. Il Gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica.

### **ARTICOLO 22**

#### **OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

1. La collocazione dei contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta ai vincoli ed obblighi previsti all'art. 36 del presente regolamento. Il limite di distanza massima dall'utenza è stabilita dal Comune in misura differenziata per ciascuna categoria di prodotti.
2. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della

specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità. Tali contenitori, che non possono essere spostati dalla loro collocazione originaria se non da parte del personale a ciò destinato, devono essere contrassegnati da un colore distintivo e/o da specifiche indicazioni per ciascuna frazione di rifiuto oggetto della raccolta.

3. Il Comune comunicherà all'utenza le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.
4. E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuti, ancorché recuperabili, a soggetti diversi o ad iniziative non previste dal presente regolamento. L'utenza è obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia, con le limitazioni ed i divieti specificati all'art. 35.

## **ARTICOLO 23**

### **NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI PER IL SERVIZIO ORDINARIO**

1. Il Comune concorda con il Gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materia e/o energia.
2. Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate, l'utente deve conferire i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti dal Gestore per i rifiuti urbani, con le avvertenze e i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto ai divieti generali indicati all'art. 35 del presente regolamento);
  - i materiali immessi nei cassonetti devono essere esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
  - i rifiuti assimilabili devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi in condizioni da evitare la dispersione del contenuto;
  - i quantitativi di rifiuti assimilabili conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.

## **ARTICOLO 24**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e succ. e quelli identificati con il codice CER 20 asteriscato nell'allegato alla decisione 2000/532/CE provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) Pile.
    - Le pile usate di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 28/07/2003 n. 194, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9-quinquies del decreto legge 9/09/1987 n. 387 convertito dalla legge n. 475/1988, sono consegnate, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale n. 194/2003, ad un rivenditore convenzionato con il Gestore.
    - In alternativa tali rifiuti, con l'esclusione degli accumulatori al piombo esauriti, sono conferiti entro gli appositi cestini stradali, secondo il piano approvato dall'Amministrazione comunale.
  - b) Prodotti farmaceutici.



- I farmaci scaduti o non più utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori stradali all'uopo predisposti.
- c) Contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili, quali vernici inchiostri adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi.
  - I contenitori vuoti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori a ciò dedicati presso le postazioni attrezzate e custodite appositamente nelle strutture territoriali del Comune.
- d) Lampade e tubi fluorescenti:
  - Devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori a ciò dedicati presso le stazioni attrezzate e custoditi appositamente nelle strutture territoriali del Comune.
- 2. E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

## **ARTICOLO 25**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI**

1. E' vietato conferire i rifiuti interni ingombranti nei cassonetti stradali, come è vietato il loro abbandono sui marciapiedi o sulle strade. Tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, nell'apposita area attrezzata a ciò destinata dall'Amministrazione comunale.

## **ARTICOLO 26**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO BENI DUREVOLI**

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati al comma 5, dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/1997, sono costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria. Ad esaurimento della loro durata operativa i beni durevoli devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. In alternativa, tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del detentore, alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, o i centri di raccolta individuati in base gli accordi di programma tra i produttori di tali beni e soggetti che ne gestiscono la raccolta, il recupero e lo smaltimento.
2. In attesa della stipula degli accordi di programma di cui al precedente comma 1, rifiuti costituiti da beni durevoli devono essere consegnati al Gestore del servizio di raccolta comunale, secondo il piano approvato dall'Amministrazione comunale.

## **ARTICOLO 27**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI**

1. I materiali organici diversi da quelli indicati al successivo art. 28, che possono fermentare devono essere conferiti negli appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati con sede fissa ed in genere presso le utenze collettive.
2. I contenitori devono disporre di chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e sono tali da non permettere lo scolo di liquidi
3. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente con cadenza almeno settimanale.

4. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, vengono definiti con provvedimento dell'amministrazione comunale.

#### **ARTICOLO 28**

#### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI**

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati e pubblici che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, devono essere smaltiti unicamente nei seguenti termini:
  - mediante conferimento nelle aree attrezzate al deposito dei rifiuti a ciò destinate dall'Amministrazione comunale;
  - "in proprio" mediante i composte distribuiti in comodato gratuito alle utenze domestiche, o acquistati direttamente dall'utente, per il compostaggio della sola frazione verde "erba da sfalcio";
  - mediante conferimento negli appositi cassonetti stradali aerati, compatibilmente con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
  - secondo le modalità appositamente previste dal regolamento di polizia rurale.
2. L'utilizzo dei composte distribuiti in comodato gratuito dall'amministrazione comunale non dà diritto ad ottenere riduzioni degli oneri a carico dell'utenza relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

#### **ARTICOLO 29**

#### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato del D.P.R. 285/90 e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".
2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:
  - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:
    - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
    - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
    - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
    - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
  - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
    - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
    - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata

individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.

- 5 I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.
- 6 La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. n. 254/2003.
- 7 Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n. 254/2003., tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
- 8 I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati alla lettera b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

## **ARTICOLO 30**

### **RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE**

1. In accordo con le previsioni del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., del D.P.R. n. 254/2003 e al fine della protezione dal contagio da HIV di cui al D.M. 28/09/1990, sono considerati rifiuti ospedalieri le seguenti tipologie di rifiuti:
  - a) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del D.P.R. n. 254/2003, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succ., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  - b) i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 254/2003 quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici.
2. Ai fini del presente regolamento lo smaltimento i rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.
3. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
  - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie

- infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  - d) la spazzatura;
  - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
  - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi comma 1, lett. m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

### **ARTICOLO 31**

#### **RIFIUTI DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI**

1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
2. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
3. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
4. L'Amministrazione comunale, secondo quanto stabilito all'art. 34 del presente regolamento, istituisce un servizio di raccolta degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti al servizio delle sole utenze domestiche.

### **ARTICOLO 32**

#### **RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE**

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

### **ARTICOLO 33**

#### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ORIGINE URBANA**

1. I residui derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane costituiti dal residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti, costituiti da residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici, carta ecc. purché privi di sostanze pericolose, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine ne viene disposta l'assimilazione anche nell'allegato A al presente regolamento.

## TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE DELL'USO E DELLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI

### ARTICOLO 34

#### MODALITA' E FREQUENZA DELLE RACCOLTE

1. Le modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, prestato entro il perimetro stabilito in base all'art. 16 del presente regolamento, sono effettuati in orari concordati con il Gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
2. L'organizzazione del servizio garantisce la copertura dei seguenti servizi:
  - a) **Raccolta di rifiuti urbani ed assimilati:**  
  
cassonetti stradali da lt. 1.100 o lt. 2.400 in quantità pari alle necessità dell'utenza;  
cadenza della raccolta programmata: bisettimanale su tutto il territorio comunale;
  - b) **Raccolta differenzia con contenitori stradali:**  
  
VETRO: in quantità pari alle necessità dell'utenza;  
cadenza della raccolta programmata: quindicinale;  
  
PLASTICA, ALLUMINIO: in quantità pari alle necessità dell'utenza;  
cadenza della raccolta programmata: bisettimanale.
  - c) **Raccolta a domicilio "Porta a Porta":**  
  
CARTA E CARTONE: in aree ad alta densità abitativa, presso le utenze domestiche;  
cadenza della raccolta programmata: settimanale, nella giornata di mercoledì.
  - d) **Raccolte effettuata presso l'area attrezzata di via del cimitero successivamente, ad avvenuta realizzazione della stessa, presso l'area attrezzata di strada della Rostusse, con riferimento diretto da parte dei cittadini negli orari di apertura:**  
  
RIFIUTI INGOMBRANTI:  
n. 1 container da mc. 28;  
cadenza della raccolta: a chiamata;  
  
BENI DUREVOLI (elettrodomestici dimessi da utenze private):  
n. 1 container da mc. 28;  
cadenza della raccolta: a chiamata;  
  
ROTTAMI FERROSI:  
n. 1 container da mc. 14;  
cadenza della raccolta: a chiamata;  
  
CARTA:  
n. 1 container da mc. 7,5;  
cadenza della raccolta: a chiamata;  
  
SFALCI E RAMAGLIE:  
n. 1 container da mc. 28;  
cadenza della raccolta: a chiamata;

**LEGNAME TRATTATO:**

n. 1 container da mc. 28;  
cadenza della raccolta: a chiamata;

**ROTTAME DI VETRO:**

n. 1 “navetta” da mc. 7,5;  
cadenza della raccolta: a chiamata;

**OLI ALIMENTARI:**

n. 1 fusti da mc. 0,1;  
cadenza della raccolta: a chiamata;

e) Altre raccolte

**ROTTAME DI VETRO – DENOMINATA “VETRO BAR”:**

Direttamente presso le attività commerciali in aree ad alta densità abitativa, effettuata con contenitori in vetroresina o polietilene ad alta densità.  
cadenza della raccolta programmata: settimanale;

f) Rifiuti urbani pericolosi:

**MEDICINALI SCADUTI:**

contenitori stradali in metallo e vetroresina collocati nelle vicinanze delle farmacie;  
cadenza della raccolta programmata: settimanale;

**PILE ESAURITE:**

contenitori collocati presso i rivenditori convenzionati con il Gestore.  
Contenitori stradali in metallo o vetroresina collocati nelle aree prive di rivenditori;  
cadenza della raccolta programmata: trimestrale;

**TELEFONI CELLULARI DISMESSI:**

contenitori collocati presso i rivenditori convenzionati con il Gestore.  
Contenitori stradali in metallo o vetroresina collocati nell’area attrezzata;  
cadenza della raccolta programmata: trimestrale;

**LAMPADE FLUORESCENTI E TUBI AL NEON:**

contenitori collocati presso i rivenditori convenzionati con il Gestore.  
Contenitori stradali in metallo o vetroresina collocati nell’area attrezzata;  
cadenza della raccolta programmata: trimestrale;

3. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte nelle seguenti occasioni:
  - festività infrasettimanali;
  - manifestazioni domenicali e/o infrasettimanali.
4. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate in virtù del miglioramento del servizio, quali l’attivazione anche in via sperimentale di servizi di raccolta diversi da quelli sopra elencati, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei cassonetti dedicati alle raccolte, sono stabilite dall’Amministrazione comunale.

**ARTICOLO 35**

**DIVIETI D’USO DEI CONTENITORI**

1. Nei cassonetti stradali non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed

- assimilati:
- i rifiuti urbani interni ingombranti;
  - i rifiuti pericolosi;
  - i rifiuti speciali non assimilabili;
  - sostanze allo stato liquido;
  - materiali in fase di combustione;
  - rifiuti speciali inerti;
  - rifiuti che possano recare danno al personale adibito alla raccolta (es. oggetti taglienti, ecc.);
  - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione (es. metalli, ecc.).
2. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o dagli atti ordinari di attuazione.
  3. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.
  4. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
  5. E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti. Inoltre, non è consentito, tranne quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni.

## **ARTICOLO 36**

### **NORME RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI**

1. Nelle zone dove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica e nel caso di particolari servizi di raccolta disposti a favore delle attività produttrici di rifiuti sia urbani sia assimilabili, qualora sia disagiata l'utilizzo dei contenitori collocati in area pubblica, i contenitori utilizzati devono essere comunque di proprietà del Gestore del servizio.
2. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora non sia possibile collocarli entro apposite piazzole opportunamente realizzate ai fini della funzionalità e delle esigenze di igiene, sono collocati entro aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e segnale di divieto di sosta) prevista dalla normativa vigente e predisposta dall'Amministrazione comunale. Sempre a cura del Comune devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
4. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma almeno 12 volte all'anno, con una distribuzione più frequente nei mesi estivi.

5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
6. Per la localizzazione dei contenitori sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
  - entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
  - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m.) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
  - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei portatori di handicap e fermata dei mezzi pubblici di trasporto;
  - una distanza superiore a ml. 5 in orizzontale, semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti;
  - distanza di 14 m. dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
  - distanza opportuna dalla cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
7. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
8. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il parere del Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

## **ARTICOLO 37**

### **REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. L'accesso alle aree comunali di raccolta dei rifiuti urbani, individuate nell'allegato B redatto ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, ai fini del conferimento dei rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati, è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità stabilite e compatibilmente con le potenzialità quali - quantitative delle suddette aree, unicamente ai seguenti soggetti:
  - mezzi e personale dei servizi tecnologico – manutentori del Comune e/o delle ditte titolari degli appalti per la manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
  - utenti residenti nel comune di Ronchis per il conferimento esclusivamente di rifiuti di cui all'elenco dell'art. 34, comma 2, lett. d) del presente regolamento: è vietata la cernita manuale dei rifiuti o qualsiasi operazione sugli stessi.
2. L'utenza non deve abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o aree e deve rispettare le indicazioni impartite dal personale preposto dall'amministrazione comunale.
3. E' facoltà del personale posto a presidio delle suddette aree di richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento agli utenti ed eventualmente inibire l'accesso a coloro che non rientrano nelle prescrizioni di cui al comma 1.



4. Presso le aree attrezzate alla raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata unicamente attività di raccolta e deposito dei rifiuti. Entro tale area non viene effettuata alcuna operazione di selezione o recupero dei materiali depositati dai cittadini.
5. E' facoltà dell'Amministrazione provvedere all'affidamento in gestione a terzi dei servizi di custodia delle aree attrezzate.

## **TITOLO V    REGOLAMENTAZIONE DELLE FASI SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

### **ARTICOLO 38**

#### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il Comune, tramite il Gestore, provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate dal gestore di ogni automezzo.

### **ARTICOLO 39**

#### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984.
2. Gli automezzi utilizzati da imprese regolarmente iscritte all'Albo gestori devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico - sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico e concesse secondo la normativa vigente) per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

### **ARTICOLO 40**

#### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza da quest'ultimo, il servizio di raccolta propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare attività di trasferimento del rifiuto su mezzi di dimensioni maggiori, tenendo ferme tutte le altre precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumore nell'attività.

## **TITOLO VI NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **ARTICOLO 41**

#### **AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
2. Le attività ordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni sono effettuate secondo i servizi già descritti nel presente regolamento: le aree di espletamento di tali servizi sono individuate all'art. 42 al presente regolamento.

### **ARTICOLO 42**

#### **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulitura delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:
  - le strade e le piazze, compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole sparti traffico, le tazze delle alberature stradali classificate come comunali ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992;
  - i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
  - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata, dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  - i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili..
2. Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese all'interno del perimetro del territorio comunali, con modalità da definire singolarmente a seconda delle necessità, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 22/1997 e succ.

### **ARTICOLO 43**

#### **SERVIZI VARI DI PULIZIA**

1. Nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali ad essi assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore, potranno essere compresi i seguenti servizi:
  - a) spazzamento e lavaggio stradale con frequenza bisettimanale nel capoluogo e frequenza mensile nelle frazioni;
  - b) svuotamento e pulizia dei cestini;
  - c) pulizia delle caditoie;
  - d) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
  - e) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
  - f) pulizia delle spiagge libere comunali e delle aree golenali;
  - g) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione comunale, dei suoi organi o dei Corpi di

- Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- h) altri servizi affidati dal Gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

#### **ARTICOLO 44 CESTINI STRADALI**

1. E' vietato conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani domestici, quelli ingombranti e pericolosi.

#### **ARTICOLO 45 PULIZIA DELLE AREE COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Le aree attrezzate alla raccolta dei rifiuti urbani ed i relativi contenitori utilizzati, devono essere tenute pulite e libere da rifiuti a cura dei rispettivi conduttori.

#### **ARTICOLO 46 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

#### **ARTICOLO 47 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. I terreni, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario o chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. I proprietari dei terreni abbandonati, non edificati o non coltivati che si trovano nelle zone urbanizzate o perimetrali a edifici abbandonati, devono provvedere a un costante e periodico sfalcio dell'erba e taglio delle piante infestanti che vi crescono, asportando le relative ramaglie, preservando piante e flora caratteristica del luogo.

#### **ARTICOLO 48 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale nei punti stabiliti.

2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

#### **ARTICOLO 49**

##### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

#### **ARTICOLO 50**

##### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

#### **ARTICOLO 51**

##### **PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

#### **ARTICOLO 52**

##### **OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI**

1. In caso di nevicata è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Tale obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

#### **ARTICOLO 53**

##### **ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite veicoli.

#### **ARTICOLO 54**

##### **ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

#### **ARTICOLO 55 POZZETTI STRADALI**

1. L'Amministrazione comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

#### **ARTICOLO 56 CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.S. tenuto conto delle previsioni del regolamento Ce n. 1774/2002 e della Delibera N. 2825 della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia del 19.09.03.

#### **ARTICOLO 57 RIFIUTI COSTITUITI DA SIRINGHE ABBANDONATE**

1. I rifiuti pericolosi per rischio infettivo, costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti a rischio che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del Comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori con le modalità previste dal D.M. 28 settembre 1990 sulla prevenzione da HIV. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Pertanto ai fini del confezionamento e trasporto i contenitori di rifiuti sanitari, soprattutto quelli per i rifiuti pericolosi, devono resistere agli urti, avere la chiusura a tenuta dei liquidi, resistere ai liquidi contenuti, essere forniti di un sacco interno e resistere all'impilaggio.

#### **ARTICOLO 58 RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO**

1. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico che per la loro natura possono determinare danni all'ambiente circostante, quali gli accumulatori al piombo, devono essere rimossi e destinati al deposito appositamente attrezzato in attesa del loro conferimento a soggetti debitamente autorizzati. La messa in riserva deve avvenire entro locali, di uso esclusivo del personale del Comune, ai sensi della normativa che disciplina la gestione dei rifiuti. Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a confezionarli in maniera tale che non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell'ambiente circostante.

2. Le operazioni di rimozione e le successive fasi di deposito di tali rifiuti, effettuate dal personale a ciò delegato da parte dell'Amministrazione comunale e/o del Gestore, devono avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione primaria e secondaria per l'abolizione di ogni rischio per la salute dell'uomo sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente di vita.
3. Lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono smaltiti ricorrendo agli operatori in possesso dei requisiti di legge, o tramite i Consorzi obbligatori istituiti.

#### **ARTICOLO 59 CONDUZIONE DEGLI ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati unicamente nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

#### **ARTICOLO 60 CAVE E CANTIERI EDILI**

1. Il conferimento dei materiali inerti provenienti da cave, demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche per rifiuti inerti (ex discariche di 2° categoria - tipo A). Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Le imprese edili operanti nei cantieri in esercizio sono tenute a provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta. A tal fine, i soggetti che intendono avviare la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di fine lavori all'ufficio tecnico, devono allegare copia di idonea documentazione tesa ad attestare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale si attesti il riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

#### **ARTICOLO 61 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. La rimozione dei veicoli o rimorchi abbandonati rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, devono essere conferiti ai centri di raccolta a cura degli organi di Polizia stradale nelle modalità previste dal D.M. 22/10/1999, n. 460.

## TITOLO VII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

### ARTICOLO 62 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
  - a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  - b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
  - e) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., esclusi i residui della produzione;
  - f) **gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.;
  - g) **prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione postconsumo;
  - h) **riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
  - i) **riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
  - l) **recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. n. 22/97 e succ.;
  - m) **recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
  - n) **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
  - o) **smaltimento**: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs. n. 22/97 e succ.;
  - p) **operatori economici**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
  - q) **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori



- di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- r) **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
  - s) **pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
  - t) **consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;
  - u) **accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ..

## **ARTICOLO 63**

### **OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI**

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nel territorio comunale sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 38 del D.Lgs. 22/97 e s.m. ed i..

## **TITOLO VIII SANZIONI**

### **ARTICOLO 64**

#### **COMPETENZA E GIURISDIZIONE**

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24-11-1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Polizia Municipale nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997, per le quali è competente la Provincia.
2. Avverso le ordinanze - ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

### **ARTICOLO 65**

#### **PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

### **ARTICOLO 66**

#### **ABBANDONO DI RIFIUTI**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs., abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 619,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 dello stesso D.Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

### **ARTICOLO 67**

#### **BONIFICA DEI SITI**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto e attuale di inquinamento previsti dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997 e succ è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da € 2.582,00 a 25.822,00 se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da Euro 2.582,00 a Euro 25.822,00 se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.

## ARTICOLO 68

### VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
2. Per violazioni degli artt. 19 e 23 del presente regolamento: per il conferimento di rifiuti nei cassonetti con volumi tali da impedirne la chiusura o per il conferimento dei rifiuti senza la preventiva raccolta in sacchetti di plastica o simili, ben chiusi per evitarne la dispersione.  
- da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
3. Per violazione dell'art. 22, comma 4: conferimento nei cassonetti diversi da quelli opportunamente predisposti.  
- da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
4. Per violazioni dell'art. 25: conferimento nei cassonetti stradali di rifiuti ingombranti e/o il loro abbandono sui marciapiedi o in strada.  
- da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00)
5. Per violazioni dell'art. 35, comma 1: conferimento nei cassonetti stradali di rifiuti di cui all'art. 35, comma 1.  
- da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00) addizionata delle spese sostenute per gli interventi di ripristino necessari ed per il risarcimento di eventuali danni causati.
6. Per violazioni dell'art. 35, comma 3: abbandono di rifiuti ancorché chiusi degli appositi involucri, nelle vicinanze dei cassonetti stradali..  
- da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
7. Per violazioni dell'art. 36: modifica della posizione dei cassonetti o di altri contenitori per la raccolta dei rifiuti.  
- da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00)
8. Per violazioni dell'art. 44: conferimento di rifiuti domestici ed ingombranti nei cestini stradali.  
- da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
9. Per violazioni dell'art. 53: distribuzione di volantini a mano o mediante collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli, tranne nei casi previsti allo stesso articolo:  
- da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00)
10. Per violazioni dell'art. 59: mancata rimozione degli escrementi degli animali domestici condotti all'esterno:  
- da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
- 11.. Per violazioni dell'art. 36, comma 8): parcheggi di autoveicoli effettuati in maniera tale da non consentire le consuete operazioni di raccolta dei rifiuti dai cassonetti, ovvero nello spazio delimitato qualora il cassonetto non sia presente.  
- Euro 31,00 (trentuno/00), fatta salva la rivalsa sul proprietario delle spese sostenute per la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità.

**ALLEGATO A**  
**RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

**Ai fini del regolamento comunale di gestione dei rifiuti, si intendono rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti di cui al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale e i rifiuti costituiti da:**

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche se derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia - vaglio).